



Bruxelles, 22.11.2016
COM(2016) 747 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sul modello di accordo sullo status di cui all'articolo 54, paragrafo 5,
del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea**

Modello di accordo sullo status tra l'Unione europea e [paese terzo] riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in [paese terzo]

L'UNIONE EUROPEA,

e [PAESE TERZO],

di seguito denominati le "parti",

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'UE e [paese terzo], anche sul territorio di [paese terzo],

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dispongano di poteri esecutivi sul territorio di [paese terzo],

CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sul territorio di [paese terzo] dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

**ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che possano svolgersi nel territorio di [paese terzo] e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dispongano di poteri esecutivi.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente in [territorio del paese terzo o sue parti].

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

- (1) "azione": un'azione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un'operazione di rimpatrio;
- (2) "operazione congiunta": l'azione intesa a contrastare l'immigrazione illegale, le minacce presenti o future alle frontiere esterne di [*paese terzo*] o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo delle sezioni di frontiera comuni con uno Stato membro;
- (3) "intervento rapido alle frontiere": l'azione condotta per un periodo limitato nel territorio di [*paese terzo*], per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;
- (4) "operazione di rimpatrio": l'operazione coordinata dall'Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in [*paese terzo*] in modo forzato o su base volontaria;
- (5) "controllo di frontiera": l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera tra due valichi di frontiera;
- (6) "squadra": la squadra di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, che comprende le guardie di frontiera e altro personale competente distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia, dispiegata durante un'azione;
- (7) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
- (8) "Stato membro di appartenenza": lo Stato membro al quale un membro delle squadre che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti appartiene;
- (9) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

(10) "Stato membro partecipante": lo Stato membro che partecipa a un'azione in [paese terzo] fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito della squadra;

(11) "Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624.

ARTICOLO 3 PIANO OPERATIVO

Per ciascuna operazione congiunta o ciascun intervento rapido alle frontiere è convenuto un piano operativo. Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente a [paese terzo] e all'Agenzia.

ARTICOLO 4 COMPITI E COMPETENZE DEI MEMBRI DELLA SQUADRA

1. I membri della squadra hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare le competenze richieste per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.
2. I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari di [paese terzo].
3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio di [paese terzo] esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente di tale paese. [Paese terzo] impartisce istruzioni alla squadra in conformità, se del caso, con il piano operativo. [Paese terzo] può autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.

L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare a [paese terzo] il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso [paese terzo] tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

Qualora le istruzioni impartite alla squadra non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell'Agenzia. Il direttore esecutivo può prendere opportune misure, inclusa la sospensione o la cessazione dell'azione.

4. I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali di [paese terzo], i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all'articolo 7.
5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza. Prima dell'impiego dei membri della squadra, [paese terzo] informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e di [paese terzo], alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente di [paese terzo] e conformemente alla sua legislazione nazionale. [Paese terzo] può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente.
7. [Paese terzo] può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per le operazioni di rimpatrio. I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'impiego dei membri della squadra, [paese terzo] informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale di [paese terzo] in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 5

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'AZIONE

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto [paese terzo], se [paese terzo] non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. Il direttore esecutivo ne comunica i motivi a [paese terzo].
2. [Paese terzo] può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto l'Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. [Paese terzo] ne comunica i motivi all'Agenzia.
3. In particolare il direttore esecutivo dell'Agenzia o [paese terzo] può sospendere o porre fine all'azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.

4. La cessazione dell'azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.

ARTICOLO 6

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DEI MEMBRI DELLA SQUADRA

1. I membri della squadra non possono essere sottoposti ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.
3. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale di [paese terzo] in ogni circostanza. I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale di [paese terzo] non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza. Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale di [paese terzo] per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
4. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa di [paese terzo] per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice di [paese terzo]. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia e dell'autorità competente dello Stato membro di appartenenza è vincolante per la giurisdizione di [paese terzo], che non può contestarla. Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale nei controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.
5. I membri della squadra non sono tenuti all'obbligo di rendere testimonianza.
6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo dell'Agenzia come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra

non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

7. L'immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione di [*paese terzo*] non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.
8. I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in [*paese terzo*].
9. I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione in [*paese terzo*] sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori di [*paese terzo*].
10. [*Paese terzo*], in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. [*Paese terzo*] autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.
11. I membri della squadra sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena di [*paese terzo*]. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro della squadra interessato o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

ARTICOLO 7

DOCUMENTO DI ACCREDITAMENTO

1. L'Agenzia, in collaborazione con [*paese terzo*], rilascia ai membri della squadra un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali di [*paese terzo*] e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali di [*paese terzo*] e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 4 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.
2. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare in [*paese terzo*] senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
3. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione.

ARTICOLO 8

DIRITTI FONDAMENTALI

1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà.
2. Ciascuna parte dispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un'operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.

ARTICOLO 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si procede al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte di [*paese terzo*], dell'Agenzia o degli Stati membri partecipanti.
2. Il trattamento di dati personali a cura di [*paese terzo*] è soggetto alle sue leggi nazionali.
3. Al trattamento di dati personali a cura dell'Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali a [*paese terzo*], si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.

4. Nell'eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l'Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali a [*paese terzo*], le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, [*paese terzo*] ne informa l'Agenzia.
5. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e [*paese terzo*] possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l'azione, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
6. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e [*paese terzo*] stabiliscono una relazione comune sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.

ARTICOLO 10 **CONTROVERSIE E INTERPRETAZIONE**

1. Tutte le questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'Agenzia e delle competenti autorità di [*paese terzo*].
2. Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra [*paese terzo*] e la Commissione europea che, ove necessario, consulta gli Stati membri confinanti con il paese terzo.

ARTICOLO 11 **ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo. L'accordo prende fine sei mesi dopo la data della notifica.
4. Il presente accordo può essere denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. La parte che intende recedere unilateralmente dall'accordo notifica tale intenzione per iscritto all'altra parte. L'accordo prende fine il primo giorno del mese successivo al mese della notifica.

5. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso di [paese terzo], a [da determinarsi].

Fatto a addì in lingua [una delle lingue dell'Unione] e in lingua [lingua o lingue del paese terzo], i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

Firme:

Per l'Unione europea,	Per [paese terzo],
-----------------------	--------------------